

CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Tribunale di Siena

Alla procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Siena

Al Giudice di Pace di Siena

Al Giudice di Pace di Montepulciano

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Siena

Oggetto: astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2026

La Camera penale di Siena e Montepulciano, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 31 luglio 2026, in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle di cui al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli Avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC

comunica

che

- a) L'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di giorni 5 e si terrà nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2026;
- b) La specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro dalla allegata delibera dell'UCPI emessa in data 31 luglio 2026, attiene alla violazione del diritto di difesa verificatosi
- c) È stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio ai cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet dell'UCPI www.camerepenali.it, mediante comunicazione con gli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli Uffici Giudiziari (manifesti, volantini, ecc.);
- d) La predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti dalle Autorità indicate nell'art. 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non incorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) L'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 co. 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) Sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2 co. 4 del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Siena, lì 6 agosto 2026

La Segretaria
Avv. Sara Fè